PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 47

Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purche' nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.

Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-47/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it